



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed integrazioni, recante Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni e integrazioni, recante Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012 e successive modificazioni, recante Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 19 relativo al Dipartimento per le politiche della famiglia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO l'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il "*Fondo per le politiche della famiglia*";

VISTO l'articolo 1, commi 1250, 1251, 1252 e 1254 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente la disciplina del "*Fondo per le politiche della famiglia*";

VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

VISTO il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119, recante Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi;

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni ai Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, e in particolare l'articolo 3, concernente Riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilità;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 ottobre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 8 ottobre 2019, Reg.ne prev. 1957, con il quale è stato conferito alla Cons. Ilaria Antonini, l'incarico di Capo Dipartimento per le politiche della famiglia e, contestualmente, la titolarità del centro di responsabilità n. 15 "Politiche per la famiglia" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO l'articolo 1, commi 23 e 24, della legge 30 dicembre 2020, n.178 secondo cui "*Al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per l'anno 2021, è incrementato di 50 milioni di euro, da destinare al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

parto” e “Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma 23.”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n 28/BIL dell'11 febbraio 2021, con il quale, ai sensi del sopra citato articolo 1, commi 23 e 24 della legge n.178 del 2020, la dotazione finanziaria del Fondo per le politiche per la famiglia è stata incrementata, per l'anno 2021, di un importo pari ad euro 50.000.000,00;

VISTO il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° dicembre 2021, registrato alla Corte dei conti n. 3099 del 31 dicembre 2021, che ha disciplinato le modalità di attribuzione delle risorse finalizzate al finanziamento di progettualità proposte dalle imprese recanti misure organizzative volte a favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 3 del citato decreto ministeriale del 1 dicembre 2021 che richiama, tra gli scopi perseguiti dalla misura, la promozione del più ampio sostegno all'occupazione delle lavoratrici madri anche nell'ottica del superamento delle disuguaglianze territoriali favorendo il finanziamento di progettualità provenienti da tutti i territori regionali;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

VISTA la legge 5 novembre 2021, n. 162 recante Modifiche al Codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo;

VISTA la legge 7 aprile 2022, n. 32 recante Delega al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia;

EMANA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO

“#RiParto”

**Percorsi di welfare aziendale per agevolare il rientro al lavoro delle madri,
favorire la natalità e il work-life balance**

CUP J51D22000010001

Premessa

Secondo il rapporto BES – Benessere equo e sostenibile dell'Istat, in Italia lo svantaggio delle madri occupate è rilevante: la presenza di figli, soprattutto se in età prescolare, ha un effetto importante sulla partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Le donne tra i 25 e i 49 anni sono occupate nel 73,9% dei casi se non hanno figli, mentre lo sono nel 53,9% se hanno almeno un figlio di età inferiore ai 6 anni. Parallelamente, si rileva come il tasso di occupazione dei padri tenda a crescere all'aumentare del numero di figli minorenni presenti nel nucleo; per contro, quello delle madri tende a diminuire. Inoltre, rileva l'Istat, il lavoro domestico e di cura all'interno della famiglia non è



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

ancora equamente distribuito tra uomini e donne e richiede a queste ultime di modulare le attività extradomestiche in funzione del lavoro di cura. L'indice di asimmetria – che misura quanta parte del tempo dedicato da entrambi i partner al lavoro domestico è svolto dalle donne – raggiunge il 62,6% (media 2020/21) se calcolato per le donne tra i 25 e i 44 anni in coppie in cui entrambi i partner sono occupati.

Parallelamente, la denatalità nel nostro Paese registra un nuovo record negativo: secondo i dati Istat, i nati della popolazione residente nel 2021 sono stati appena 399.431, in diminuzione dell'1,3% rispetto al 2020 e quasi del 31% a confronto col 2008, anno di massimo relativo più recente delle nascite.

I dati più recenti pubblicati dall'Ispettorato Nazionale del lavoro evidenziano che, benché le cessazioni dal rapporto di lavoro riguardino in prevalenza gli uomini – che nel biennio 2019-20 rappresentano il 54-55% del personale interessato, per le dimissioni e risoluzioni consensuali di lavoratrici madri e lavoratori padri la proporzione si inverte e il divario risulta più accentuato: i provvedimenti di convalida, infatti, interessano lavoratrici madri nel 72,9% dei casi nel 2019 e nel 77,4% dei casi nel 2020.

I cambiamenti avvenuti in questi anni a seguito della crisi conseguente alla pandemia da Covid-19, hanno ulteriormente aggravato i divari di genere sul mercato del lavoro generando quella che è stata chiamata “*shecession*”, a causa dell'impatto economico particolarmente sfavorevole per le donne rispetto agli uomini. L'impatto negativo della crisi pandemica risulta ancora più intenso per le donne con figli, soprattutto se in età prescolare, concentrandosi quindi nella fascia di età 25-49, per la quale i bassi livelli occupazionali e i divari di genere sul mercato del lavoro sono più marcati.

È nota la profonda correlazione tra la condizione di svantaggio delle donne e in particolare delle madri, e lo sviluppo del Paese. Anche analizzando il contesto internazionale e le buone pratiche europee in questo ambito, emerge che le misure di *work life balance* hanno dimostrato di essere dirimenti per rimuovere gli ostacoli all'occupazione femminile, benché siano prevalentemente le donne che usufruiscono in misura maggiore di queste politiche mentre gli uomini tendono a limitarne l'utilizzo, e che i progressi si sono comunque avuti soprattutto nei paesi che hanno coniugato servizi di cura accessibili, convenienti e di qualità.

L'azione del Dipartimento Politiche per la Famiglia della Presidenza del Consiglio per affrontare tale dinamica multidimensionale è, coerentemente, una strategia organica che prevede un sistema integrato di interventi, che prevedono, fra gli altri, un rafforzamento del coinvolgimento del mondo delle imprese nel cambiamento operativo ma soprattutto culturale con riferimento alla piena partecipazione femminile al mercato del lavoro e nel sostegno all'empowerment femminile e genitoriale.

In questo senso si inquadrano la recente approvazione della Legge 7 aprile 2022, n. 32, cd. “Family Act”, che introduce obiettivi molteplici consistenti nel potenziare le misure volte a sostenere la genitorialità e contrastare la denatalità; nel conciliare la vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori, nel sostenere il lavoro femminile e nell'agevolare il raggiungimento dell'autonomia finanziaria dei giovani; così come la Certificazione della parità di genere, prevista dal PNRR e



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

delineata con le leggi n. 162 e 234 del 2021, con lo scopo di assicurare una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro e ridurre il *gender pay gap* attraverso la creazione di un sistema nazionale di certificazione della parità di genere, che dovrà migliorare le condizioni di lavoro delle donne anche in termini qualitativi, di remunerazione e di ruolo e promuovere la trasparenza sui processi lavorativi nelle imprese, e che si prepara a diventare operativa.

Il presente Avviso si inserisce in tale strategia organica di intervento che vede le imprese e la loro funzione sociale coprotagoniste nell'obiettivo di armonizzazione dei tempi di cura della famiglia e dei tempi di lavoro, quale contributo fondamentale allo sviluppo equilibrato e sostenibile del Paese, supportando quindi l'adozione di strategie di welfare aziendale che possano generare un impatto diretto sulle lavoratrici, sui nuclei familiari, e indiretto anche sulla collettività, incidendo le misure di conciliazione sulla denatalità. L'obiettivo di welfare aziendale, infatti, può avere un impatto positivo non solo sulla lavoratrice ma sull'intero nucleo familiare, contribuendo ad una prospettiva più sostenibile per le nuove generazioni in cui si rafforzi la cultura di conciliazione e condivisione tra tempi di lavoro e di cura per donne e uomini e si contrasti l'uscita delle donne dal mondo del lavoro all'arrivo di un nuovo figlio.

In coerenza con la recente legislazione in tema di sostegno e valorizzazione della famiglia sopra citati, l'avviso si inserisce nel complesso degli interventi volti a sostenere la genitorialità, valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei figli, favorire l'armonizzazione della vita familiare con il lavoro, in particolare, femminile. In particolare, la misura mira ad incidere positivamente sulla vita professionale delle lavoratrici dopo il parto o l'adozione, offrendo strumenti per armonizzare le esigenze lavorative con quelle della cura dei nuovi figli, anche nell'ottica di una più equa condivisione del tempo di cura tra i genitori e di consapevole assunzione del nuovo ruolo genitoriale all'arrivo di un nuovo figlio.

Essa si propone di produrre un impatto positivo indiretto anche sulla collettività per contrastare la denatalità nazionale, anche a seguito della recente emergenza epidemiologica, attraverso l'offerta di strumenti concreti per supportare i progetti di genitorialità, sostenendo i genitori e in particolare le madri all'arrivo di un nuovo figlio.

Articolo 1

Finalità dell'Avviso

1. “**#RiParto**” – *Percorsi di welfare aziendale per agevolare il rientro al lavoro delle madri, favorire la natalità e il work-life balance*” (di seguito #RiParto) è la misura del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri volta a promuovere la realizzazione di progetti di **welfare aziendale**, con il fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire l'armonizzazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia. Finalità dell'avviso è quindi quella di incentivare lo sviluppo di progetti capaci di fornire un sistema integrato di strumenti quali benefit, facility e servizi alla persona atti a concorrere sinergicamente alla risoluzione di problematiche comuni alle lavoratrici madri dopo l'arrivo di un nuovo figlio, anche alla luce della rilevanza delle misure di sostegno in relazione allo sviluppo psicofisico dei bambini con particolare riferimento ai primi 1000 giorni di vita.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

2. I termini utilizzati dall'Avviso sono da intendersi con riferimento alle definizioni riportate nell'Allegato 1, ferma restando la validità di tutte le ulteriori definizioni previste dalla normativa di riferimento.

Articolo 2 **Obiettivi degli interventi**

1. Le proposte progettuali, provenienti da tutto il territorio nazionale, devono prevedere azioni, nel contesto dell'ambiente di lavoro e nella relativa organizzazione, incluse nelle seguenti aree di intervento previste dal decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 1 dicembre 2021:
 - a) supporto all'assunzione del nuovo ruolo genitoriale in un'ottica di armonizzazione della vita privata e lavorativa, e comprese iniziative di sostegno psicologico e fisico;
 - b) incentivi economici finalizzati al rientro al lavoro dopo il parto/adozione;
 - c) formazione e aggiornamento per l'accompagnamento al rientro al lavoro dopo il parto/adozione.
2. Le proposte progettuali potranno riguardare una o più azioni coerenti tra loro, anche in considerazione delle dimensioni aziendali e del contesto lavorativo di riferimento, nell'ambito delle categorie di azioni riportate nell'Allegato 3.

Articolo 3 **Soggetti proponenti, requisiti di ammissibilità e cause di esclusione**

1. Possono presentare domanda di finanziamento le imprese, ai sensi dell'articolo 2082 c.c. e dell'articolo 2083 c.c., aventi sede legale o unità operative sul territorio nazionale.
2. Possono, altresì, presentare domanda di finanziamento i consorzi e i gruppi di società collegate o controllate, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., purché tutti i partecipanti al soggetto collettivo siano finanziabili ai sensi dei commi 1 e 5.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono partecipare anche in forma associata con altri soggetti aventi gli stessi requisiti di cui ai commi 1 e 5, costituendosi in associazione temporanea di scopo (ATS), contratto di rete o associazione temporanea d'impresa (ATI).
4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 individuano un capofila che presenta una unica domanda di finanziamento, un unico progetto ed un unico piano finanziario.
5. Al momento della presentazione della domanda di partecipazione all'Avviso, il soggetto proponente di cui ai commi 1, 2 e 3 deve trovarsi nelle seguenti condizioni, a pena di esclusione:
 - a. aver restituito o depositato in un conto vincolato le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata eventualmente disposta la restituzione da parte di autorità nazionali e/o regionali e/o comunitarie;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

- b. non aver subito sanzioni definitivamente accertate che comportino l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti e contributi;
 - c. contribuire ai costi del progetto secondo le percentuali indicate nel successivo articolo 6, comma 3, lettere a), b), c), e d);
 - d. essere iscritto al registro delle imprese presso la Camera di commercio territorialmente competente e, ove previsto, negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento;
 - e. avere la sede legale principale o unità operative, sul territorio nazionale;
 - f. non trovarsi in alcuna delle situazioni previste come causa di esclusione dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - g. non essere in stato di liquidazione volontaria;
 - h. non essere stato assoggettato alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione.
6. In caso di ammissione, il finanziamento dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 sarà erogato dal Dipartimento al capofila e da questi ripartito tra i soggetti partecipanti, in base a quanto dichiarato nella domanda.
7. Il capofila dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 è responsabile nei confronti del Dipartimento della corretta attuazione e rendicontazione del progetto, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 17 del presente Avviso.

Articolo 4 **Domanda di ammissione al finanziamento**

1. Per accedere al finanziamento di cui al presente Avviso occorre presentare, a pena di irricevibilità, entro le ore 12.00 del 5 settembre 2022, via PEC all'indirizzo: AvvisoRiParto@pec.governo.it, la domanda unitamente alla documentazione di cui all'articolo 5, comma 3, protetta da *password*, che dovrà essere successivamente comunicata al Dipartimento, ai sensi dell'articolo 9, comma 3. La domanda deve essere trasmessa esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata intestato al soggetto proponente o al capofila per i soggetti di cui all'articolo 3, commi 2 e 3.
2. Il soggetto proponente che richiede il finanziamento segue le indicazioni della "Guida alla compilazione", allegata al presente Avviso (cfr. Allegato n. 2).
3. Nell'oggetto della PEC deve essere indicato il codice CUP "J51D22000010001" e la denominazione del soggetto proponente e per i soggetti di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, la denominazione del solo capofila.
4. Il Dipartimento non risponde di eventuali disguidi dovuti alla mancata o non corretta indicazione del codice dell'Avviso e della mancata o non corretta indicazione del soggetto proponente e, per i soggetti di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della mancata e non corretta indicazione del capofila.
5. La domanda di finanziamento e la documentazione di cui all'articolo 5, comma 3 allegati al messaggio



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PEC devono essere in formato PDF e firmati digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente, o da un suo delegato, secondo le modalità previste dall'articolo 5, e devono essere predisposti utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet istituzionale del Dipartimento <http://famiglia.governo.it>.

6. La dimensione del messaggio PEC, comprensiva dei documenti allegati non può essere superiore ai 33 Mbyte. Qualora la domanda di finanziamento unitamente agli allegati superi il limite dei suddetti Mbyte, l'interessato invia entro lo stesso giorno più messaggi PEC. In tal caso nel primo messaggio PEC va indicato il numero progressivo delle PEC che seguiranno a completamento della domanda di finanziamento.
7. La data e l'orario di arrivo del messaggio PEC o dei messaggi PEC alla casella del Dipartimento sono comprovati dagli interessati con l'invio via PEC, a pena di irricevibilità, dell'attestazione della ricevuta di avvenuta consegna alla medesima casella dipartimentale. Pertanto, le domande, ancorché inviate prima del termine indicato nel comma 1, la cui ricevuta dell'avvenuta consegna alla PEC del Dipartimento è successiva al suddetto termine, saranno ritenute irricevibili.

Articolo 5 Cause di esclusione

1. A pena di esclusione, la domanda di ammissione (Modello 1) e i documenti allegati (Modelli 2, 3, 4 e 5) come definiti al successivo comma 3 devono essere predisposti utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet istituzionale del Dipartimento <http://famiglia.governo.it>,
2. La mancata sottoscrizione della domanda di ammissione e dei documenti allegati (Modelli 2, 3, 4 e 5 come definiti al successivo comma 3) con firma digitale, l'assenza di tutti gli allegati richiesti, ovvero la compilazione non completa e non corretta della modulistica, sono causa di esclusione.
3. Alla domanda sono allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
 - a. una relazione sulle attività in materia di conciliazione dei tempi di cura della famiglia e di lavoro svolte negli ultimi due anni dal soggetto proponente ovvero una dichiarazione di non aver mai intrapreso azioni di welfare; in caso dei soggetti di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, il capofila e ogni partecipante devono presentare la propria relazione ovvero una dichiarazione di non aver mai intrapreso azioni di welfare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente o da un suo delegato e nel caso dei soggetti di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, da ciascuno dei legali rappresentanti dei soggetti partecipanti o dai loro delegati;
 - b. il piano finanziario redatto utilizzando il Modello n. 2 (cfr. Modulistica – Modello n. 2) sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente o da un suo delegato e nel caso dei soggetti di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, da ciascuno dei legali rappresentanti dei soggetti partecipanti o dai loro delegati;
 - c. il patto di integrità (cfr. Modulistica – Modello n. 3) presentato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente o da un suo delegato e nel caso dei soggetti di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, da ciascuno dei legali rappresentanti dei soggetti partecipanti o dai loro delegati;
 - d. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

del proponente o suo delegato, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 – con allegata fotocopia leggibile di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità (cfr. Modulistica – Modello n. 4). In caso dei soggetti di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, il legale rappresentante o suo delegato del soggetto capofila e il rappresentante legale o un suo delegato di ciascun partecipante del soggetto collettivo devono presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (cfr. Modulistica – Modello n. 4) allegando i documenti sopra indicati; nella dichiarazione sostitutiva il proponente dichiara il possesso dei requisiti richiesti dal bando e della documentazione;

- e. il Modello n. 5, sottoscritto digitalmente, in caso di ATS, ATI o contratto di rete (cfr. Modulistica – Modello n. 5), col quale i singoli componenti dell'ATS, dell'ATI o delle imprese che vogliono costituire la rete dichiarano la volontà di costituirsi formalmente, in caso di ammissione al finanziamento, in associazione temporanea di scopo o in associazione temporanea d'impresa o di stipulare un contratto di rete, con l'indicazione del soggetto capofila.
4. A pena di esclusione non possono essere presentate più domande di finanziamento dallo stesso soggetto individuale, dal capofila e dai partecipanti dei soggetti di cui all'articolo 3, commi 2 e 3.
 5. I progetti sono esclusi se già finanziati, in tutto o in parte, da risorse europee, nazionali, regionali e locali.
 6. Sono escluse le richieste di finanziamento che non rispettino quanto stabilito ai commi 3 e 4 dell'articolo 6.
 7. Sono esclusi i progetti aventi durata diversa da quanto stabilito all'art. 8 comma 3.
 8. Resta fermo quanto previsto all'articolo 3, comma 5, in materia di esclusione.

Articolo 6

Dotazione finanziaria e ammontare del finanziamento

1. La dotazione finanziaria del presente Avviso è pari ad euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni).
2. Il finanziamento pubblico è erogato a valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia stanziato dall'articolo 1, commi 23 e 24, della legge 30 dicembre 2020, n.178.
3. La richiesta di finanziamento per ciascuna iniziativa progettuale deve essere compresa:
 - a. tra un minimo di euro 15.000,00 (quindicimila euro) e un massimo di euro 50.000,00 (cinquantamila euro) per le imprese con meno di 10 dipendenti e i cui ricavi della voce A1 del conto economico, relativo all'ultimo esercizio contabile concluso, siano uguali o inferiori ai 2 milioni di euro (microimprese). Il soggetto proponente deve contribuire ai costi del progetto con risorse finanziarie pari ad almeno il 10% del totale dell'importo richiesto ovvero con risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dal soggetto proponente quantificabili nella percentuale suddetta;
 - b. tra un minimo di euro 30.000,00 (trentamila euro) e un massimo di euro 100.000,00 (centomila euro) per le imprese con meno di 50 dipendenti e i cui ricavi della voce A1 del conto economico, relativo all'ultimo esercizio contabile concluso, siano uguali o inferiori a 10 milioni di euro (piccole imprese).



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Il soggetto proponente deve contribuire ai costi del progetto con risorse finanziarie pari ad almeno il 15% del totale dell'importo richiesto ovvero con risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dal soggetto proponente quantificabili nella percentuale suddetta;

- c. tra un minimo di euro 80.000,00 (ottantamila euro) e un massimo di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila euro) per le imprese con un numero di dipendenti che va dalle 50 alle 250 unità e i cui ricavi della voce A1 del conto economico, relativo all'ultimo esercizio contabile concluso, siano uguali o inferiori a 50 milioni di euro (medie imprese). Il soggetto proponente deve contribuire ai costi del progetto con risorse finanziarie pari ad almeno il 20% del totale dell'importo richiesto ovvero con risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dal soggetto proponente quantificabili nella percentuale suddetta;
 - d. tra un minimo di euro 200.000,00 (duecentomila euro) e un massimo di euro 1.000.000,00 (un milione di euro) per le imprese con più di 250 dipendenti e i cui ricavi della voce A1 del conto economico, relativo all'ultimo esercizio contabile concluso, siano superiori a 50 milioni di euro (grandi imprese). Il soggetto proponente deve contribuire ai costi del progetto con risorse finanziarie pari ad almeno il 30% del totale dell'importo richiesto ovvero con risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dal soggetto proponente quantificabili nella percentuale suddetta.
4. Per i consorzi, le reti di imprese, i gruppi di società collegate o controllate, le associazioni temporanee di scopo e le associazioni temporanee d'impresa di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, il progetto viene finanziato - applicando la medesima percentuale di cofinanziamento - nella misura prevista alle lettere a), b), c) e d) del comma 3 del presente articolo - qualora il soggetto collettivo rientri nei parametri indicati nelle stesse lettere a), b), c) e d) del comma 3 tenendo conto della somma del numero dei dipendenti e della somma dei ricavi della voce A1 del conto economico, relativo all'ultimo esercizio contabile concluso, del soggetto collettivo. Nel caso di holding di partecipazione, si applica il criterio del decimo totale dell'attivo dello statopatrimoniale, esclusi i conti d'ordine, a prescindere dalla natura finanziaria o industriale delle partecipazioni detenute.
 5. Ai fini della determinazione della richiesta di finanziamento, in considerazione degli obiettivi del presente Avviso, il dato del numero dei dipendenti prevale rispetto al quantum dei ricavi, corrispondente alla voce A1 del conto economico.
 6. Nel caso in cui due o più soggetti proponenti collocati alla fine della graduatoria conseguano il medesimo punteggio e non vi sia possibilità di finanziarli tutti per insufficienza di risorse, si procederà all'individuazione di quelli da finanziare in base alla quota percentuale di cofinanziamento di cui al comma 3, dando priorità al progetto che prevede una percentuale maggiore di cofinanziamento di cui al medesimo comma 3. Qualora la percentuale di cofinanziamento sia la stessa si procederà tramite sorteggio in seduta pubblica.

Articolo 7

Scorrimento della graduatoria

1. Qualora successivamente alla data di approvazione della graduatoria si rendessero disponibili risorse finanziarie nell'ambito della dotazione di cui al presente Avviso, il Dipartimento si riserva la possibilità di destinare tali risorse ai primi progetti utilmente inseriti in graduatoria, fino ad



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

esaurimento delle stesse, applicando i medesimi criteri di cui all'articolo 6.

Articolo 8 **Azioni, durata e destinatari**

1. Le proposte progettuali devono perseguire gli obiettivi previsti all'articolo 2 e riferirsi alle categorie di azioni indicate nell'Allegato 3, prevedendo lo sviluppo di azioni già intraprese e/o l'introduzione di nuove azioni di welfare aziendale nel contesto dell'ambiente di lavoro e nella relativa organizzazione.
2. Le azioni progettuali possono prevedere l'attivazione di reti con enti territoriali, imprese, enti pubblici e soggetti del privato sociale. Per "reti" si intendono partenariati o altri sistemi di partecipazione integrata di soggetti pubblici e privati alla progettazione, realizzazione o finanziamento di azioni per la conciliazione tra vita professionale e vita familiare, funzionali alla sostenibilità futura del progetto e all'impatto sul territorio in cui la rete e il proponente insistono. Tale partecipazione – che deve essere comprovata da specifiche lettere di intenti, da produrre unitamente alla domanda di finanziamento – è a titolo gratuito e non sono ammessi in nessun caso rimborsi spese o altre forme di corrispettivo.
3. A pena di esclusione la durata delle azioni progettuali è fissata in 24 mesi e ai fini del computo della durata del progetto non sono presi in considerazione la rilevazione dei dati e le attività di studio finalizzati alla redazione del progetto.
4. Destinatarie delle azioni progettuali sono le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato e determinato, anche in *part time*, del soggetto proponente sia in forma singola che associata, incluse le dirigenti, le socie lavoratrici di società cooperative, le lavoratrici in somministrazione nonché le titolari di un rapporto di collaborazione purché la natura e le modalità di esecuzione del rapporto siano compatibili con la tipologia e con la durata dell'azione proposta con la domanda di finanziamento.
5. La realizzazione delle attività progettuali è svolta in via esclusiva dal soggetto proponente, sia in forma singola che associata. L'affidamento a soggetti terzi è ammesso solo laddove il soggetto proponente non sia in possesso delle competenze necessarie a svolgere alcuni interventi progettati o non disponga dei beni e servizi oggetto dell'affidamento, e purché i soggetti terzi soddisfino i requisiti generali di partecipazione di cui all'articolo 3, comma 5, lett. b), d) f), g) e h) e l'affidamento sia adeguatamente descritto e motivato nel modello di domanda, nonché rispondente ai criteri di cui alla "Guida alla compilazione" (cfr. Allegato n. 2). Si applica l'articolo 89, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.

Articolo 9 **Verifica di ricevibilità delle domande**

1. Il Responsabile del Procedimento (RP) provvede alla verifica delle domande pervenute con riferimento alla regolarità della trasmissione, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 7, e del comma 3, del presente articolo.
2. Le domande risultate ricevibili sono trasmesse dal RP alla Commissione di ammissione e valutazione,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

costituita ai sensi dell'articolo 10.

3. I proponenti, pena l'irricevibilità della proposta progettuale, su richiesta del RP pubblicata sul sito internet istituzionale del Dipartimento <http://famiglia.governo.it>, ed effettuata dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, inviano, entro dieci giorni dalla data della suddetta richiesta, mediante PEC all'indirizzo dedicato: AvvisoRiParto@pec.governo.it, la password che consente l'apertura delle proposte progettuali precedentemente inviate. Tali password sono inviate dal RP alla Commissione di ammissione e valutazione.
4. Il Responsabile del Procedimento è il dott. Alfredo Ferrante dirigente di seconda fascia in servizio presso il Dipartimento per le politiche della famiglia.

Articolo 10

Commissione di ammissione e valutazione

1. Le proposte progettuali sono valutate da un'apposita Commissione di ammissione e valutazione, nominata con provvedimento del Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle proposte progettuali.
2. La Commissione è composta da un numero di componenti pari a cinque, incluso il Presidente, e da un segretario che non ha diritto di voto.
3. La Commissione è coadiuvata nell'attività istruttoria da una Segreteria tecnica nominata con provvedimento del Capo del Dipartimento.
4. La Commissione procede alla valutazione di merito delle proposte progettuali e successivamente, soltanto per i progetti valutati positivamente, e cioè che abbiano conseguito un punteggio pari o superiore a 70 punti, procede alla verifica delle cause di esclusione di cui all'art.5.
5. Ad esito dei propri lavori, la Commissione redige un elenco provvisorio degli ammessi alle verifiche istruttorie propedeutiche al successivo finanziamento ed un elenco provvisorio degli esclusi, che sono trasmessi al RP il quale procederà, per i soli soggetti inclusi nell'elenco provvisorio degli ammessi alle verifiche istruttorie, alla richiesta della documentazione di cui all'articolo 11, comma 1.

Articolo 11

Verifica istruttoria e formazione della graduatoria

1. Il Responsabile del procedimento richiede ai soggetti valutati positivamente e ammessi alle verifiche istruttorie ai sensi dell'articolo 10, commi 4 e 5, la seguente documentazione:
 - a. la copia dell'atto costitutivo o dello statuto del proponente, in caso dei soggetti di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, ciascuno dei componenti deve presentare copia del proprio atto costitutivo o dello statuto, copia dell'atto costitutivo dell'ATS e dell'ATI, laddove già costituite, nonché in caso di contratto di rete copia dell'atto istitutivo laddove già è costituita



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

la rete di imprese;

- b. il bilancio relativo all'ultimo esercizio contabile concluso precedentemente alla presentazione della domanda di finanziamento; nel caso dei soggetti di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 il capofila e ciascun partecipante devono presentare il proprio bilancio;
2. In caso di mancata produzione della documentazione da parte dei soggetti interessati, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, la proposta progettuale carente viene esclusa, facendo luogo a scorrimento dell'elenco provvisorio degli ammessi.
 3. In seguito alla ricezione della documentazione e ad esito delle relative verifiche, il RP redige una graduatoria e un elenco degli esclusi che trasmette al Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia.
 4. La graduatoria è approvata con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia e pubblicata, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, esclusivamente sul sito internet istituzionale del Dipartimento: <http://famiglia.governo.it> nonché nella sezione "Pubblicità legale" del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri www.governo.it. L'elenco degli esclusi è pubblicato con le stesse modalità e attraverso i medesimi canali di pubblicità. Non sarà, pertanto, data alcuna ulteriore comunicazione inerente gli esiti della valutazione.

Articolo 12

Valutazione dei progetti e attribuzione dei punteggi

1. La Commissione di ammissione e valutazione di cui all'articolo 10 utilizza i seguenti criteri di valutazione:
 - a. innovatività dell'azione, intesa come introduzione di pratiche o servizi nuovi o di sviluppo rispetto a quelli già realizzati in base alla legislazione vigente, al contratto collettivo e alle azioni già poste in essere all'interno del luogo di lavoro ovvero come introduzione di azioni per i soggetti che non hanno mai realizzato attività di welfare;
 - b. concretezza dell'azione, intesa come chiara individuazione e coerenza delle azioni progettate e dei loro presupposti, con particolare riguardo alle esigenze di conciliazione tra vita professionale e vita familiare, tenendo conto delle peculiarità delle lavoratrici destinatarie degli interventi;
 - c. efficacia dell'azione, intesa come idoneità della stessa a raggiungere gli specifici obiettivi di cui all'articolo 2, valutata dal grado di coinvolgimento dei soggetti interessati e dagli strumenti di monitoraggio predisposti;
 - d. economicità dell'azione, intesa come corretta articolazione dei costi e congruità degli stessi rispetto al progetto presentato illustrati nel piano finanziario;
 - e. sostenibilità dell'azione, intesa come capacità del progetto di mantenere i benefici nel tempo, oltre la durata di 24 mesi, anche mediante la costituzione di reti con soggetti pubblici e/o privati coerenti al progetto e alle politiche di conciliazione attivate a livello territoriale. Ai fini della sostenibilità dell'azione il progetto deve essere in grado di esprimere concrete sinergie



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

con enti locali, imprese, famiglie e operatori sociali.

2. È attribuito un punteggio aggiuntivo alle iniziative progettuali che presentano i seguenti requisiti:
- progetti in grado di utilizzare il contratto di assunzione di lavoratrici a tempo determinato in sostituzione delle lavoratrici in maternità (punti 2);
 - almeno tre imprese beneficiarie aderenti al soggetto collettivo di cui all'art. 3, commi 2 e 3 (punti 2).
3. Ai progetti è attribuito un punteggio massimo di punti 104, così suddiviso:

Criteri di merito	Punteggio
Innovatività dell'azione	fino a 20 punti
Concretezza dell'azione	fino a 20 punti
Efficacia dell'azione	fino a 20 punti
Economicità dell'azione	fino a 20 punti
Sostenibilità dell'azione	fino a 20 punti
Totale punteggio criteri di merito	100 punti
Punteggio aggiuntivo (art. 11, comma 2 punto a)	2 punti
Punteggio aggiuntivo (art. 11, comma 2 punto b)	2 punti
TOTALE PUNTEGGIO	104 punti

4. Ogni criterio è articolato in sottocriteri ai quali viene attribuito un giudizio corrispondente ad un punteggio parziale. Il punteggio totale è dato dalla somma dei punteggi parziali. Al punteggio totale vengono sommati i punteggi aggiuntivi per i requisiti di cui al comma 2.

Criteri	Sottocriteri	Punteggio
a. Innovatività dell'azione		MAX 20
a. Innovatività dell'azione	L'intervento è connotato da innovatività delle strategie, metodologie organizzative o soluzioni tecnologiche individuate per la realizzazione delle iniziative proposte	0 a 5
	Il progetto prevede azioni che introducono in azienda pratiche e/o servizi nuovi rispetto alla normativa di settore, al CCNL e a quanto già posto in essere sul luogo di lavoro	0 a 5
	Le azioni da intraprendere per la realizzazione del progetto tengono conto chiaramente del contesto lavorativo e identificano l'impatto migliorativo che l'azione avrà sul luogo di lavoro, dimostrando di rispondere ai bisogni del personale	0 a 5



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

	Il progetto prevede soluzioni organizzative e gestionali capaci di rispondere a nuove esigenze di natura sociale anche tramite il coinvolgimento attivo di vari stakeholders per la realizzazione del progetto e il coinvolgimento attivo degli utenti/beneficiari nella fase di progettazione delle iniziative	0 a 5
b. Concretezza dell'azione		MAX 20
b. Concretezza dell'azione	Il progetto indica il numero delle destinatarie e motivatamente l'applicazione del progetto ad una determinata platea di lavoratrici	0 a 5
	I criteri di individuazione, selezione e coinvolgimento delle destinatarie sono esplicitati e sono chiari e credibili	0 a 4
	Il progetto descrive le esigenze delle destinatarie individuate e in che modo le relative azioni saranno utili al soddisfacimento di tali bisogni, dimostrando una corrispondenza concreta tra il fabbisogno nel contesto/ambiente lavorativo di riferimento rilevato e le azioni intraprese per affrontarlo	0 a 5
	Impatto delle iniziative sul target:	0 a 6
	- fino al 50% dei destinatari di cui all'art.8 comma 6 dell'impresa / i consorzi / reti di imprese / gruppi di società / associazione temporanea di scopo / associazione temporanea d'impresa in relazione alle azioni intraprese	2
	- dal 51 al 100% dei destinatari di cui all'art.8 comma 6 dell'impresa / i consorzi / reti di imprese / gruppi di società / associazione temporanea di scopo / associazione temporanea d'impresa in relazione alle azioni intraprese	4
c. Efficacia dell'azione		MAX 20
c. Efficacia dell'azione	Il progetto esplicita un percorso di monitoraggio interno per la valutazione in itinere delle azioni proposte, con specificazione degli indicatori interni e delle modalità operative, la previsione puntuale di una modulistica e di uno specifico metodo di raccolta dati, e fornisce indicazioni relative ai risultati attesi	0 a 6



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

	Il progetto fornisce almeno 4 indicatori pertinenti, misurabili e verificabili sullo stato attuale ed atteso dell'intervento che verrà messo in atto	0 a 4
	La descrizione delle attività previste evidenzia in modo chiaro come esse siano strutturate in modo coerente, siano necessarie al raggiungimento dei risultati attesi e in grado di produrre un impatto significativo sui bisogni individuati in favore delle destinatarie nel loro contesto lavorativo e familiare	0 a 6
	Le iniziative proposte sono replicabili e adattabili ad altri contesti aziendali e/o territoriali	0 a 4
d. Economicità dell'azione		MAX 20
d. Economicità dell'azione	I costi sono congrui e proporzionati rispetto ai risultati ed all'obiettivo che si intende raggiungere, distribuiti in maniera coerente tra le singole voci di spesa e ripartiti adeguatamente rispetto alla distribuzione temporale delle attività secondo quanto indicato nel cronogramma	0 a 8
	I costi sono chiaramente identificati, concreti e misurabili e consentono di valutarne la coerenza e proporzionalità rispetto alla numerosità del target che si intende raggiungere	0 a 6
	I costi sono chiaramente articolati (unità di misura/quantità/costo unitario) e congrui rispetto ai massimali previsti o ai prezzi di mercato per le tipologie di azioni proposte	0 a 6
e. Sostenibilità dell'azione		MAX 20
e. Sostenibilità dell'azione	Ampiezza e pertinenza delle caratteristiche organizzative e strutturali della rete territoriale istituzionale e degli eventuali partner di progetto in rapporto agli interventi previsti	0 a 2
	Sostenibilità delle azioni previste dal progetto nel tempo in quanto previste in interventi specifici attivati a diretto carico e tramite il coinvolgimento di organizzazioni del settore di riferimento dell'impresa/e proponente	0 a 3



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

	<p>Il mantenimento delle azioni e/o i benefici nel tempo, oltre la durata del progetto, è indicato attraverso azioni concrete previste dal progetto stesso e attuate mediante sinergie con enti locali, imprese, famiglie e operatori sociali secondo la formula $\alpha \times \beta$, dove:</p> <p>α è uguale al numero di anni per i quali è descritto puntualmente il mantenimento delle azioni e/o i benefici nel tempo oltre la durata del progetto. Per ogni anno verrà calcolato 1 punto sino ad un massimo di 5 punti (equivalente a 5 anni).</p> <p>β è la percentuale delle destinatarie di cui all'art.8 comma 4 dell'impresa / i consorzi / reti di imprese / gruppi di società / associazione temporanea di scopo / associazione temporanea d'impresa in relazione alle azioni intraprese sulla base dei seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none">• dal 20% al 30%: punti 1;• dal 31% al 50%: punti 2;• oltre il 50%: punti 3.	<p>0 a 15</p>
--	---	----------------------

Articolo 13

Procedure di avvio, attuazione e rendicontazione dei progetti

1. Dopo la pubblicazione della graduatoria, di cui all'articolo 11, comma 4, e la registrazione della stessa da parte dei competenti organi di controllo, il soggetto ammesso a finanziamento trasmette entro dieci giorni dalla richiesta del Dipartimento per le politiche della famiglia, a pena di decadenza dal finanziamento, tramite PEC, la seguente documentazione:
 - a. fotocopia leggibile di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, da cui sia riscontrabile la firma;
 - b. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa in conformità all'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ai fini dell'applicazione della ritenuta del 4% a titolo di acconto sulle imposte dirette sul reddito, prevista dall'articolo 28 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 e s.m.i.;
 - c. dichiarazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;
 - d. il Codice Unico di Progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, della delibera CIPE n. 143 del 27 dicembre 2003 e dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
 - e. copia dell'atto costitutivo dell'ATS e dell'ATI, nonché in caso di contratto di rete copia dell'atto istitutivo;
 - f. la Convenzione che disciplina i rapporti reciproci in relazione alla realizzazione del progetto e all'erogazione del contributo nonché alla rendicontazione del progetto,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

sottoscritta con firma digitale precedentemente trasmessa dal Dipartimento stesso.

2. Il Dipartimento, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1, all'esito positivo della verifica della stessa, procede alla controfirma della convenzione che disciplina i rapporti reciproci in relazione alla realizzazione del progetto e all'erogazione del contributo nonché alla rendicontazione del progetto stesso.
3. I soggetti ammessi a finanziamento sono tenuti, pena la revoca del finanziamento e la risoluzione della convenzione, ad avviare le attività progettuali entro trenta giorni successivi alla sottoscrizione della stessa e a rispettare le tempistiche ivi indicate, e a darne comunicazione al Dipartimento politiche per la famiglia con una "comunicazione di inizio attività" inviata mediante PEC all'indirizzo VincitoriAvvisoRiParto@pec.governo.it.
4. La comunicazione di inizio di attività, di cui al comma 3, nella quale viene indicata la data di avvio dell'attività del progetto, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario o di un suo delegato, deve essere inviata, entro 10 giorni dalla data di avvio dell'attività medesima, mediante PEC all'indirizzo VincitoriAvvisoRiParto@pec.governo.it, indicando nell'oggetto il codice identificativo "J51D22000010001".
5. In caso di accertamento di sopravvenuti motivi che inducano a non ritenere realizzabile il progetto finanziato, ovvero qualora emerga un uso delle risorse erogate non conformi allo stesso, con inadempimento ad una delle obbligazioni assunte con la convenzione, il finanziamento è revocato.
6. La conclusione del progetto deve avvenire in ventiquattro mesi decorrenti dalla data di avvio delle attività. La richiesta di eventuali proroghe deve pervenire mediante PEC all'indirizzo VincitoriAvvisoRiParto@pec.governo.it, entro il sessantesimo giorno antecedente il termine previsto per la conclusione del progetto, indicando nell'oggetto il codice identificativo. L'eventuale richiesta di proroga deve essere dettagliatamente motivata, può essere concessa per una sola volta e per cause non imputabili al soggetto beneficiario, sino ad un massimo di sei mesi e comunque senza oneri aggiuntivi a carico del Dipartimento. Il Dipartimento, che si riserva ogni valutazione al riguardo, deve rispondere nel termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
7. Eventuali modificazioni del progetto ammesso a finanziamento che non ne alterino le impostazioni e le finalità e in ogni caso senza ulteriori oneri aggiuntivi per il Dipartimento, devono essere preventivamente autorizzate da quest'ultimo a seguito di richiesta motivata del soggetto beneficiario da far pervenire via PEC. Entro trenta giorni dalla richiesta il Dipartimento può autorizzare le modificazioni che comunque non possono riguardare la durata del progetto di cui al comma 6. In mancanza di esplicita autorizzazione le modifiche richieste devono ritenersi non approvate. Qualora le modificazioni richieste incidano anche sul Piano finanziario, fermo restando l'importo del finanziamento riconosciuto dal Dipartimento, queste non possono comunque eccedere la misura del 20% di scostamento tra le macrovoci di spesa in esso contenute e devono essere evidenziate e motivate nella relazione e rendicontazione finale. Nel caso in cui tali modificazioni superino il suddetto limite del 20% è necessaria l'approvazione da parte del Dipartimento, pena la mancata erogazione del saldo.
8. In nessun caso sono ammissibili modifiche che determinino un aumento dell'importo complessivo già



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

ammesso a finanziamento.

9. Nel caso di spese inferiori a quelle preventivate, il saldo viene corrisposto fino a concorrenza dell'importo complessivo delle spese effettivamente sostenute solo se le attività poste in essere consentano di ritenere comunque realizzato l'obiettivo del progetto.
10. L'importo del finanziamento concesso verrà erogato secondo le seguenti modalità:
 - a. il 30 per cento del finanziamento concesso, previa formale richiesta sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un suo delegato del soggetto beneficiario, da presentarsi, via PEC all'indirizzo: VincitoriAvvisoRiParto@pec.governo.it entro 60 giorni successivi alla comunicazione di inizio attività, unitamente alla trasmissione della polizza di assicurazione, stipulata dal soggetto beneficiario per la responsabilità civile verso terzi, che esonera il Dipartimento da qualsiasi responsabilità per fatti o omissioni, nonché alla trasmissione di apposita polizza fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da banche e/o assicurazioni iscritte negli elenchi dell'Albo dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) a garanzia del predetto 30 per cento del finanziamento concesso, avente validità per l'intera durata del progetto, obbligatoriamente redatta secondo il modello che sarà pubblicato sul sito del Dipartimento www.politichefamiglia.it, che non può essere in alcun modo modificato, neppure con l'aggiunta di condizioni generali o clausole difformi;
 - b. fino ad un ulteriore 40 per cento del finanziamento concesso, dopo 10 mesi calcolati dalla data di avvio delle attività, previa formale richiesta di erogazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un suo delegato del soggetto beneficiario corredata da:
 - i. rendicontazione attestante lo stato della realizzazione del progetto e la spesa sostenuta relativa al periodo considerato, redatta per macrovoci e per relative singole voci di spesa in coerenza con l'impostazione del piano finanziario, debitamente firmata in ogni pagina dal legale rappresentante o da un suo delegato del soggetto beneficiario;
 - ii. elenco dei giustificativi delle spese sostenute e quietanzate, distinto per macrovoci di spesa;
 - iii. documentazione delle spese effettivamente sostenute riconducibili al piano finanziario approvato;
 - iv. dichiarazione di regolarità e congruità delle spese effettivamente sostenute sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un suo delegato del soggetto beneficiario;
 - v. descrizione dettagliata sullo stato di avanzamento delle attività del periodo considerato in relazione alla prima quota di risorse finanziarie erogata nonché una relazione relativa all'attività programmata fino alla conclusione della realizzazione del progetto;
 - vi. impegni economici assunti ulteriori per non meno del 40% dei costi del progetto ammessi al finanziamento.
11. Al 18° mese dalla data di inizio dell'attività è trasmessa tramite PEC una relazione dettagliata sullo stato di avanzamento delle attività svolte nel periodo considerato sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un suo delegato del soggetto beneficiario;
12. A saldo del finanziamento concesso, previa formale richiesta di erogazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato del soggetto beneficiario, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di chiusura del progetto corredata da:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

- a. relazione finale sulle attività progettuali;
 - b. rendicontazione finale redatta coerentemente al piano finanziario, accompagnata dalla verifica amministrativo-contabile delle spese sostenute;
 - c. elenco dei giustificativi delle spese sostenute e quietanzate, distinto per macrovoci di spesa;
 - d. documentazione di spesa completa riconducibile al piano finanziario approvato.
13. Le spese sostenute dovranno essere documentate mediante la presentazione delle fatture quietanzate, attraverso bonifico bancario o altro strumento comunque idoneo ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari (ricevuta bancaria-Ri.ba.), ai sensi dell'articolo 6 della legge del 13 agosto 2010, n. 136. I finanziamenti saranno erogati solo a seguito dell'esito positivo del controllo amministrativo-contabile da parte del Dipartimento. Quest'ultimo si riserva di effettuare in ogni momento verifiche in loco per accertare lo stato di avanzamento del progetto, l'effettiva esecuzione delle attività e richiedere tutta la documentazione attestante le spese sostenute. Tutta la documentazione amministrativo-contabile riferita al progetto deve essere trasmessa al Dipartimento, alla casella di posta elettronica che verrà indicata sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento <http://famiglia.governo.it>, in formato digitale unitamente alla rendicontazione e conservata dal proponente in originale, attraverso modalità di archiviazione tali da agevolare le citate attività di verifica, per il periodo prescritto dalle vigenti disposizioni civilistiche e fiscali.
14. Le spese sostenute in contanti, regolarmente accompagnate da comprovante documentazione, non potranno superare l'importo massimo stabilito dalla normativa vigente. Non saranno, altresì, ammessi frazionamenti di spesa in contanti per lo stesso acquisto.
15. Le spese effettivamente sostenute e documentate dovranno essere comprensive della quota di cofinanziamento a carico del soggetto beneficiario.
16. Nella convenzione verrà indicata l'ulteriore documentazione necessaria ai fini della erogazione del finanziamento.

Articolo 14 **Utilizzo del logo**

1. Dall'assegnazione del finanziamento discende l'obbligo per il soggetto beneficiario di utilizzare il logo ufficiale del Dipartimento per le politiche della famiglia con la dicitura "*Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia*" ed il logo ufficiale dell'iniziativa "#RiParto" di cui al presente Avviso, sulla documentazione informativa, comprese eventuali pubblicazioni nei siti internet. I suddetti loghi saranno forniti dal Dipartimento.
2. Il materiale informativo di cui al comma 1 dovrà essere messo a disposizione del Dipartimento, anche su supporto informatico, ai fini dell'eventuale diffusione attraverso il sito istituzionale.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Articolo 15

Publicità legale e modalità di invio quesiti

1. Il presente Avviso ed i relativi allegati sono pubblicati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale del Dipartimento <http://famiglia.governo.it>, sezione “Avvisi e Bandi”, nonché nella sezione “Publicità legale” del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri www.governo.it.
2. Le pubblicazioni di cui al comma 1 saranno oggetto di avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. Ogni comunicazione del Dipartimento attinente l’Avviso, ivi incluse eventuali rettifiche di singole disposizioni dell’Avviso o proroghe del termine di presentazione delle domande, sarà data esclusivamente sul sito internet istituzionale del Dipartimento ed avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Non sarà, pertanto, data alcuna ulteriore comunicazione attraverso altri canali.
4. I soggetti interessati potranno inviare quesiti per posta elettronica certificata all’indirizzo: AvvisoRiParto@pec.governo.it non oltre il 12 agosto 2022, indicando nell’oggetto del messaggio anche l’articolo o gli articoli dell’Avviso circa i quali si intende ottenere informazioni.
5. Nell’oggetto della PEC deve sempre essere indicato il codice “J51D22000010001” e la denominazione del soggetto proponente (in caso di soggetti collettivi di cui all’art. 3, commi 2 e 3, del solo capofila).
6. Le risposte a quesiti di interesse generale e/o eventuali chiarimenti che non alterino il contenuto sostanziale dell’Avviso e dei suoi Allegati (FAQ) saranno pubblicati sul sito internet <http://famiglia.governo.it> nell’apposita sezione “Avvisi e Bandi”.

Articolo 16

Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n.101, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per l’espletamento delle attività amministrative relative al presente Avviso, con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento è effettuato con l’ausilio di procedure informatizzate, anche per eventuali comunicazioni a terzi. I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
2. Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione al presente Avviso e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
3. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.P.C.M.25 maggio 2018, è la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia, pro tempore, per l’esercizio delle funzioni di titolare del trattamento dei dati personali.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

4. I riferimenti del responsabile della protezione dei dati (RPD) sono disponibili sui siti istituzionali: <http://www.governo.it/privacy-policy> e <http://famiglia.governo.it/privacy-policy>.
5. I dati forniti dai soggetti proponenti sono acquisiti dall'ente che cura la presente procedura in qualità di responsabile del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, per le finalità di espletamento delle attività del presente Avviso.
6. L'interessato in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendo le relative istanze alla "Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Politiche della famiglia", attraverso gli indirizzi e-mail disponibili sul sito istituzionale <http://famiglia.governo.it/privacy-policy>.
7. L'invio della domanda di ammissione al finanziamento presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali e la piena e incondizionata accettazione delle disposizioni del presente Avviso.

Articolo 17 **Sanzioni**

1. In caso di mancata osservanza della convenzione ovvero di irregolarità nell'attuazione o nella rendicontazione del progetto, nonché nei casi di cui all'articolo 13, comma 5, sulla base dei riscontri effettuati dal Dipartimento, l'amministrazione previa diffida ad adempiere entro il termine perentorio di 10 giorni, ed esaminate le eventuali osservazioni dell'interessato rese, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, – con decreto motivato revoca il finanziamento e procede al recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.

Articolo 18 **Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso, si rinvia, per quanto applicabile, alla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Cons. Ilaria Antonini

Roma, 6 giugno 2022

ALLEGATI:

- Allegato n. 1 - Definizioni;
- Allegato n. 2 – Guida alla compilazione;
- Allegato n. 3 - Categorie di azioni.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

MODULISTICA:

Modello n. 1 – Domanda di ammissione;

Modello n. 2 – Piano finanziario;

Modello n. 3 – Patto di integrità;

Modello n. 4 – Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

Modello n. 5 – Costituzione ATS, ATI o contratti di rete.